



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021

Deliberazione n. 5/2021

OGGETTO: II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152 del 2006.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico del fiume Po;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*” nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare, l’art. 14, comma 3 il quale prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»* e, in particolare, l’art. 7 relativo al *«Piano di gestione del rischio di alluvioni»*, che al comma 3 prevede che: *«Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*;

VISTO l’art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che le Autorità di bacino rendano disponibili copie del progetto di piano di bacino almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

VISTO l’art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato *«stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»*;

VISTO l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato *«Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale»*, nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

VISTO il “*Calendario e Programma di lavori*” per l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino, pubblicato in data 21 dicembre 2018 con Decreto del Segretario Generale n.323 del 20/12/2018 e di cui questa Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con Deliberazione n. 2 del 27 dicembre 2018 e il “*Calendario Unico della Partecipazione*”, che delinea il percorso di partecipazione pubblica integrata per i Piani del Distretto pubblicato in data 21 luglio 2019 a seguito della fase di consultazione pubblica;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 27 dicembre 2018 di presa d’atto della “*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni*” nel distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, di presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 29 dicembre 2020, di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvione di cui all’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima;

DATO ATTO che sul Progetto di primo aggiornamento del PGRA si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall’art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l’analoga consultazione sul Progetto di secondo aggiornamento del PGA di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE al fine di migliorare l’efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3/12/2019, n. 48968 del 25/06/2020, n. 76002 del 30/09/2020, n. 111363 del 15/10/2021 e n. 111364 del 15/10/2021;

VISTO l’art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per garantire la riduzione delle

potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-137 del 10 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS n. 5 del 8 febbraio 2021 è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto del fiume Po non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento e l'attuazione del Piano;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall'Autorità di bacino sulla base di uno schema di relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui sono sintetizzati l'aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione redatto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;

DATO ATTO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 16 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – È adottato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po di cui all'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, predisposto al fine degli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 14 della Direttiva medesima.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione metodologica
- Allegati alla relazione
 - Allegato 1 - Programma delle misure
 - Allegati 2 - APSFR distrettuali
 - 2.1 - Schede monografiche APSFR distrettuali
 - 2.2 - Approfondimenti nelle APSFR arginate
 - Allegati 3 - APSFR regionali

- 3.1 Relazione Regione Emilia-Romagna
- 3.2 Relazione Regione Liguria
- 3.3 Relazione Regione Lombardia
- 3.4 Relazione Regione Marche
- 3.5 Relazione Regione Piemonte
- 3.6 Relazione Regione Valle d'Aosta
- 3.7 Relazione Regione Veneto
- 3.8 Relazione Provincia Autonoma di Trento
- 3.9 Relazione Regione Toscana
 - Allegati 4 -Valutazione del danno
- 4.1 Relazione metodologica: Modello per la Valutazione Integrata del Danno Alluvionale
 - 4.1 a Annesso alla Relazione metodologica
 - 4.1 b Report sistema informativo ISYDE
- 4.2 Alluvione di Lodi del 2002: sperimentazione ex-post dell'analisi costi-benefici
 - Allegato 5 - Metodologia di prioritizzazione delle misure
 - Allegato 6 - Esiti delle attività di partecipazione e consultazione pubblica

ARTICOLO 2 - L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e delle Regioni territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3 - Si dà mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

Il Presidente
(Ilaria Fontana)

